



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE SAN MARCELLINO – O.N.L.U.S.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione denominata "SAN MARCELLINO – O.N.L.U.S." avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 4 dicembre 1997, N° 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 11 agosto 1991, N° 266.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Genova, Via al Ponte Calvi 2/4.

ARTICOLO 3 – DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5 – FINALITA'

L'Associazione ha carattere volontario; essa sceglie, nello spirito di fedeltà ai valori cristiani, di prendere le parti, senza preclusione di alcuna razza, nazionalità o professione religiosa, di quegli uomini e di quelle donne che, per ragioni diverse, si trovano nelle situazioni più difficili, quali senza fissa dimora, soli, senza riferimenti di aiuto, privi dei più elementari mezzi di sussistenza, per farsene concretamente carico con diverse forme di intervento - anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati - e nei vari ambiti della vita sociale.

Scopo dell'Associazione è perciò quello di promuovere a livello individuale, sociale e spirituale, la dignità umana di queste persone per aiutarle a rientrare e a partecipare a pieno diritto e con possibilità d'espressione al contesto sociale in cui vivono.

Ciò comporta l'Impegno da parte dei soci di farsi carico delle diverse forme di intervento dell'Associazione curando anche una adeguata formazione personale e una sensibilizzazione a



vasto raggio mediante possibili ricerche, studi e dibattiti sui problemi e sulle cause del disagio sofferto da queste persone.

L'Associazione intende inoltre stimolare gli Enti pubblici e privati interessati affinché operino delle scelte non emarginanti, indicando eventualmente anche soluzioni alternative.

L'Associazione non ha finalità politiche né scopo di lucro.

L'Associazione potrà utilizzare diverse forme di finanziamenti, pubblici o privati, per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà, in particolare, organizzare, gestire e rendere qualsiasi tipo di servizio.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione non potrà in ogni caso svolgere attività diverse da quelle elencate nel 1° comma, lettera a), dell' articolo 10, D. Lgs. 4 Dicembre 1997, N° 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6 – METODO

Per il conseguimento di questi scopi l'Associazione potrà svolgere direttamente e, ove non possibile, attraverso persone e strutture da essa incaricate, attività sociali, commerciali, industriali, artigianali e agricole che il Consiglio riterrà utile intraprendere.

L'Associazione per promuovere concretamente i diritti e la dignità delle persone sopra descritte, in via esemplificativa e non assoluta, potrà:

- a) per le domande urgenti circa la sopravvivenza e in vista di progetti personali tesi al recupero dell'individuo, procedere all'organizzazione di Centri di Ascolto dove accogliere, ascoltare, orientare e intervenire;
- b) per le necessità di chi non può usufruire del servizio sanitario pubblico, procedere all'organizzazione di ambulatori medici, con servizi di distribuzione gratuita di prodotti farmaceutici;
- c) per migliorare le condizioni igieniche di coloro che spesso vivono sulla strada, procedere all'organizzazione di servizi adeguati (docce, servizio lavanderia, ecc.);



- d) per le esigenze di quelle persone che non hanno dove mangiare, dormire, alloggiare e vivere, procedere all'organizzazione di mense, dormitori di emergenza, piccoli appartamenti protetti, comunità alloggio in città o in campagna dove si offra la possibilità di vivere in via provvisoria o definitiva esperienze di crescente autonomia;
- e) per i bisogni di vestiario procedere all'organizzazione della raccolta, recupero e distribuzione di vestiario nuovo e usato;
- f) per la necessità di avere spazi di aggregazione, formazione, distensione e svago, procedere all'organizzazione di centri diurni, soggiorni di vacanza, centri di villeggiatura, viaggi e animazione culturale in genere;
- g) per la necessità di trovare spazi lavorativi adeguati, procedere all'allestimento di spazi rieducativi finalizzati al recupero di capacità di lavoro.

L'Associazione inoltre potrà partecipare ad altre associazioni, società, consorzi o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio; potrà avere fra i suoi soci membri di altre associazioni, società, consorzi o enti aventi fini analoghi o complementari al proprio.

L'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'opera prestata gratuitamente dai soci e di altre forme di volontariato prevedendo altresì, se ritenuto necessario, la assunzione o la collaborazione di personale retribuito.

ARTICOLO 7 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone che ne condividono gli scopi e i metodi associativi e che collaborano come volontari al servizio delle persone indicate nell'art. 5.

L'associazione dei nuovi soci è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

ARTICOLO 8 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo statuto e i regolamenti.



Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine, si intende che essa è respinta.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell'Associazione stessa; il recesso ha efficacia dall'inizio del trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica del recesso.

Il socio viene escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui siano venute meno le condizioni di cui al precedente articolo 7, oppure abbia danneggiato, con il suo comportamento, l'Associazione e/o i suoi Organi Direttivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il socio può adire il Comitato dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 9 – ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Probiviri
- d) il Collegio dei Revisori dei conti

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.



Essa inoltre:

- determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina ed alla revoca del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato dei Probiviri;
- delibera gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modalità di impiego degli utili o avanzi di gestione che dovranno comunque essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 22;
- la nomina e la revoca dei Liquidatori;
- la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro membro aderente all'Associazione.

Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 11 – FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione può essere eseguita sia mediante affissione presso la sede dell'Associazione, sia in via informatica per e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato dai soci, componenti del consiglio direttivo, revisori dei conti e probiviri almeno otto giorni prima dell'adunanza.



La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 12 – COSTITUZIONE DELL' ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari e ad esprimere un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più cinque deleghe.

ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio è investito di ogni potere per il raggiungimento degli scopi sociali secondo lo spirito e la lettera del presente statuto e secondo le direttive stabilite dall'Assemblea dei soci.

È demandata al Consiglio Direttivo la formazione e/o la modifica del regolamento che è proposto all'assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio deve rendere conto all'assemblea della propria attività e presentare il bilancio d'esercizio annuale.

Il Consiglio dura in carica cinque anni e i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente il quale rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento ed un Segretario.



La firma sociale spetta al Presidente ed il Consiglio può attribuirlo, anche con firme disgiunte, ad altro Consigliere. Non sono previsti compensi per le cariche di Consigliere.

Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata a maggioranza. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

I Consiglieri successivamente nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 14 – AMMINISTRAZIONE DELL' ASSOCIAZIONE

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- la determinazione della quota annuale;
- la predisposizione del bilancio consuntivo annuale corredato da idonea relazione. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.



Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che possono essere scelti sia tra i soci che i non soci.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano alle adunanze dell'assemblea, senza diritto di voto, nonché a quelle del Consiglio Direttivo, verificano trimestralmente la consistenza della cassa e degli altri valori, la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri dell'Associazione, predispongono la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ARTICOLO 17 – COMITATO DEI PROBIVIRI

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed uno o più soci, o tra i soci stessi, sarà risolta da tre Probiviri nominati dall'Assemblea e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.

Essi potranno essere scelti anche tra non soci, dureranno in carica per cinque anni e potranno essere rieletti.

Il Comitato dei Probiviri dovrà giudicare entro il termine di sessanta giorni, senza formalità, quali arbitri amichevoli compositori e, sentite le parti, dovrà esprimere il giudizio per iscritto motivando la decisione ed inviando copia della stessa a tutte le parti interessate.

Il giudizio del Comitato dei Probiviri è insindacabile ed inappellabile.

ARTICOLO 18 – BILANCIO CONSUNTIVO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo dal quale risulti la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.



Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo relativo all' esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a tutti i Soci; le copie sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche.

L'Associazione, ricorrendone i presupposti di legge, può emettere “titoli di solidarietà”.

ARTICOLO 21 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ARTICOLO 22 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci la quale nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

ARTICOLO 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L' Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

La relativa delibera dovrà essere assunta dall' Assemblea straordinaria dei Soci, sentito l'organismo di controllo previsto dall' articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996, N° 662.

ARTICOLO 24 – LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni ed alla legge in generale.

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10 Novembre 2002